

SP136 - SAREMAR - SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA/ROTTE CIVITAVECCHIA - GOLFO ARANCI E VADO LIGURE - PORTO TORRES

Provvedimento n. 23495

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 aprile 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la denuncia pervenuta in data 11 gennaio 2012 da parte della società Grandi Navi Veloci S.p.A.;

VISTA la propria richiesta di informazioni alla società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A., trasmessa in data 14 febbraio 2012;

VISTE le informazioni della società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A. pervenute in data 13 marzo 2012;

VISTI gli atti del procedimento:

RITENUTO che la società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A. (di seguito, Saremar), in quanto titolare di una convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prestazione di servizi di cabotaggio marittimo per il collegamento della Sardegna con le isole minori e la Corsica, è un soggetto che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che Saremar, in quanto soggetto che svolge un servizio di interesse economico generale, ove intenda svolgere attività in mercati diversi rispetto a quelli oggetto della convenzione, come nella specie devono ritenersi quelli di collegamento marittimo tra la Sardegna e il continente, sulle rotte Civitavecchia - Golfo Aranci e Vado Ligure - Porto Torres, è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata, o costituendo tale società o acquisendo il controllo di società operanti nei mercati diversi, e a comunicare preventivamente all'Autorità tali evenienze;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione acquisita, emerge che Saremar ha svolto nella stagione estiva 2011 direttamente, in regime di concorrenza e in assenza di separazione societaria, attività di collegamento marittimo per passeggeri, veicoli e merci con traghetti di tipo *ro-pax*, sulle rotte Civitavecchia - Golfo Aranci e Vado Ligure - Porto Torres, e che ha riavviato a partire dal gennaio 2012 il collegamento marittimo sulla rotta tirrenica Civitavecchia – Olbia con frequenza giornaliera;

RITENUTO che, nel caso di specie, l'omissione della citata comunicazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90 è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, commi 2-*bis*, ed è per tale ragione imputabile a Saremar;

RITENUTO che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-*ter*, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*sexies*, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

RITENUTO, pertanto, di dover avviare l'istruttoria, nei confronti della società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A., ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-*bis*) e 2-*ter*);

DELIBERA

a) di contestare alla società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A., la violazione dell'articolo 8, comma 2-*bis*, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante società separata, nello svolgimento dei collegamenti marittimi per passeggeri, veicoli e merci con traghetti di tipo *ro-pax*, sulle rotte Civitavecchia - Golfo Aranci e Vado Ligure - Porto Torres e, dal gennaio 2012, Civitavecchia - Olbia;

- b) di contestare alla società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A., la violazione dell'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;
- c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-*sexies*, n. 287/90, nei confronti della società Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A.;
- d) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Claudia Ciarnò;
- e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;
- g) che il procedimento deve concludersi entro il 9 agosto 2012.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella